

Regolamento Agcom in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Si comunica che lo scorso 12 dicembre il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agcom, ha adottato il Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica che entrerà in vigore il 31 marzo p.v.

Il Regolamento, che **non si applica agli utenti finali**, disciplina le attività dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, esso introduce delle procedure di accertamento delle violazioni e misure per la cessazione delle stesse, mirando inoltre a promuovere lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e l'educazione alla corretta fruizione.

Il Regolamento istituisce all'articolo 4 il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali composto da rappresentanti dell'Agcom, da organismi con competenze in materia di diritto d'autore e dalle associazioni delle categorie interessate. Il Comitato ha compiti, tra l'altro, di promozione di misure di educazione alla legalità e di monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali. Esso incoraggia, inoltre, la sottoscrizione tra le categorie interessate di intese tese alla semplificazione della filiera di distribuzione delle opere digitali, nonché l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Con riferimento alle **procedure di tutela del diritto d'autore**, gli articoli da 5 a 9 (Capo III) riguardano l'**online**, gli articoli da 10 a 14 (Capo IV) si riferiscono ai **servizi di media**.

In ogni caso, i procedimenti sono attivabili solo **su istanza di parte**, dove per soggetto legittimato deve intendersi il titolare o licenziatario del diritto d'autore o dei diritti connessi sull'opera digitale o l'associazione di gestione collettiva o di categoria con mandato conferito dal titolare o licenziatario del diritto.

Non è possibile promuovere procedimenti se è pendente un procedimento davanti all'Autorità giudiziaria avente il medesimo oggetto. Se esso interviene a procedimento già avviato davanti all'Agcom, quest'ultimo viene archiviato.

Nel caso del **diritto d'autore online** sono previsti un procedimento ordinario ed uno abbreviato.

Il procedimento ordinario si apre su istanza all'Agcom di un soggetto legittimato che chiede la rimozione di un'opera digitale resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d'autore, allegando tutta la documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.

Le istanze che non vengono archiviate per uno dei motivi di cui all'articolo 6, comma 4, entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza vengono comunicate ai prestatori di servizio e, se rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet. Se questi si adeguano spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, il procedimento si chiude, altrimenti prosegue con la valutazione nel merito e si chiude con l'archiviazione o l'adozione di provvedimenti entro 35 giorni dalla ricezione dell'istanza.

L'*uploader*, i gestori della pagina e del sito internet hanno diritto a presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione che notifica loro l'avvio del procedimento.

Nel caso l'Agcom ravvisi la violazione del diritto, chiede ai prestatori di servizi di impedire o porre fine alla violazione.

Se il sito è ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, ordina di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali; in presenza di **violazioni di carattere massivo** può ordinare la disabilitazione dell'accesso alle opere.

Se il sito è ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, può ordinare la disabilitazione dell'accesso al sito.

Nelle ultime due ipotesi viene anche ordinato di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Agcom.

In caso di inottemperanza agli ordini imposti, che si verifica trascorsi tre giorni lavorativi dalla notifica senza che vi sia adempimento, l'Agcom applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (legge istitutiva dell'Agcom).

Il procedimento abbreviato si applica quando i fatti configurano un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico o di violazione di carattere massivo e comporta l'applicazione di termini più brevi: tre giorni per l'archiviazione, tre giorni per la trasmissione di controdeduzioni, dodici giorni dalla ricezione dell'istanza per l'adozione di provvedimenti, due giorni dalla notifica degli ordini per l'adempimento degli stessi.

Nel caso del **diritto d'autore sui servizi di media** è previsto il procedimento ordinario, che è analogo a quello sopra descritto per l'online, ed il provvedimento ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 8, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177).

Nel caso del procedimento ordinario la violazione riguarda un programma inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari o un programma in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari.

Qualora l'Agcom rilevi la violazione, diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere il programma od ordina ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo il programma.

Il provvedimento ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 8, del Testo Unico riguarda la violazione rilevante del diritto d'autore o di diritti connessi da parte di fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana o non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato UE, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente od indirettamente dal pubblico italiano.

In tal caso, l'Agcom adotta un formale richiamo, cui può seguire in ragione di mancato adeguamento al richiamo, l'ordine di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1-ter, comma 8, terzo periodo, del Testo Unico.

Il Regolamento specifica, infine, che contro i provvedimenti dell'Agcom è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo.

Si allega il testo del Regolamento.

Per Informazione: Giancarlo Turchi